

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2402

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROBERTI, CRUCIANI, FRANCHI, GUARRA, SPONZIELLO, TURCHI

Presentata il 26 maggio 1965

Regolamentazione delle Commissioni interne

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della disciplina giuridica delle commissioni interne nelle aziende, vi è sufficientemente noto e non ha forse bisogno di particolari illustrazioni:

Vi è noto che la legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme per la estensione *erga omnes* delle condizioni di lavoro stabilite nei contratti stipulati, sul piano privatistico, dalle organizzazioni sindacali, si trovò di fronte a diversi contratti per le commissioni interne di alcune categorie, e mentre qualcuno, per esempio quello per i dipendenti di aziende commerciali, inserito nelle altre norme regolamentari per la disciplina dei rapporti di lavoro, ebbe regolarmente la traduzione in norme giuridiche secondo la legge 741, altri, per esempio quello per i dipendenti aziende industriali, non ebbe tale traduzione perché, fu detto, non prevedeva una netta separazione di compiti tra associazioni sindacali e commissioni interne. Noi non condividiamo — e i motivi sono ovvi — tale obiezione, tuttavia la legge 741 aveva nel tempo una sua limitazione di applicabilità, e quindi una sanatoria con riferimento ad essa non fu più possibile. Tanto più che, come è noto, le organizzazioni sindacali continuano a non avere quel riconoscimento che, disposto dall'articolo 39 della Costituzione, le renderebbe abili alla stipulazione di contratti validi *erga omnes*. Vi è noto che, nel frattempo, si progettò di inserire la disciplina giuridica delle commissioni

interne nel quadro della iniziativa presa dal Governo per uno statuto dei diritti dei lavoratori, ma nulla, al riguardo, è stato finora potuto avviare in tale sede, e pertanto le commissioni interne nell'industria e in altre categorie vivono ancora una vita affidata solo alla buona volontà degli interessati, ma con quali e quanti inconvenienti è facile immaginare. Già nelle precedenti legislature furono presentate proposte di legge tendenti alla disciplina giuridica delle commissioni interne, ma, pur riferendosi solo a quella presentata dall'allora Ministro del lavoro dopo la vicenda sopra riferita riguardante la legge 741, dobbiamo concludere che la legislatura finì senza che nulla si fosse potuto fare per risolvere l'importante problema.

Riteniamo quindi che sia necessario prendere l'iniziativa di una nuova proposta di legge che risolva non solo il problema creato dalla mancata applicazione della legge 741 al Contratto riguardante i dipendenti delle aziende industriali, ma quella comunque di fissare una disciplina giuridica per le commissioni interne di tutte le categorie. In realtà, una disciplina giuridica per quanto riguarda le aziende industriali non sarebbe, oramai, più sufficiente. Ecco perché, pur orientati, di massima, ad affrontare i problemi sindacali con lo strumento della contrattazione fra le organizzazioni, riteniamo sia necessario, in questa occasione, ricorrere allo strumento legislativo che, indipendente-

mente dalla mancata validità dell'articolo 39 della Costituzione può rendere uniforme e veramente applicabile senza riserve, una regolamentazione che ha notevoli riferimenti a categorie che possono, almeno momentaneamente, sfuggire alla disciplina sindacale.

Il progetto che vi presentiamo non rinnova se non quando ciò è indispensabile. In linea di massima, esso si attiene a quando già la contrattazione sindacale aveva chiarito.

Con l'articolo 1, sempre mantenendo le linee essenziali già concordate in sede sindacale, si stabiliscono la possibilità, e la facoltà d'iniziativa, per la costituzione delle commissioni interne in ogni sede, stabilimento, filiale ed ufficio autonomo di imprese di qualsiasi natura, intendendo con questa ultima specificazione imprese di carattere puramente privatistico, e quelle di carattere pubblicistico o a partecipazione statale.

Con l'articolo 2 si stabiliscono i compiti delle commissioni. Tali compiti sono individuati nella maniera più ampia, prevedono l'obbligo delle direzioni aziendali di far prendere visione degli elementi utili alla soluzione delle vertenze, e prevedono altresì che resta affidata alle organizzazioni la disciplina collettiva dei rapporti di lavoro.

Gli articoli da 3 a 7 danno alcune indicazioni di massima sulle norme tecniche di

costituzione e funzionamento delle commissioni.

L'articolo 8 fissa la durata della commissione in due anni, ritenuta la più adatta sulla base delle esperienze fatte.

Gli articoli 10, 11, 12, 13 stabiliscono norme di collaborazione tra lavoratori e imprenditori circa la pratica attività delle commissioni.

L'articolo 14 costituisce un titolo a sé stante, che fissa norme per la particolare tutela cui debbono fruire i componenti delle commissioni interne.

Con l'articolo 15 inizia il titolo terzo, che è tutto dedicato al Regolamento per le elezioni. Tale Regolamento si ritiene debba far parte integrante della legge in quanto esso contiene elementi sostanziali per l'ordinamento e la vita delle commissioni stesse.

Esso ripete nelle sue linee di massima quanto è già in atto sulla base delle convenzioni già vigenti, ed adotta delle precisazioni intese a rendere più lineari le operazioni elettorali, e meno facile la nascita di contestazioni.

Contiamo quindi che la proposta che vi sottoponiamo sia da voi riconosciuta come un tutto organico che possa conclusivamente regolare tutta l'importante materia, e che quindi possa avere la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI INTERNE

ART. 1.

*(Costituzione delle commissioni e nomina
dei delegati di impresa)*

Per ciascuna sede, stabilimento, filiale ed ufficio autonomo di impresa di qualsiasi natura presso cui sia occupato normalmente un numero di lavoratori superiore a 40 è eletta una commissione interna in rappresentanza dei lavoratori nei confronti di ciascuna direzione.

La istituzione avviene:

1) ad iniziativa di almeno una organizzazione sindacale affiliata ad associazione a carattere nazionale;

2) ad iniziativa di un grupo di lavoratori pari ad almeno il 25 per cento del personale occupato nell'unità aziendale, con un massimo di 1.000 firmatari per le unità aziendali con non più di 10.000 dipendenti e di 2.000 firmatari per le unità aziendali con più di 10.000 dipendenti.

Preso le predette unità aziendali, che occupino un numero di lavoratori superiore a 5 ma non a 40, fermo restando quanto disposto dal precedente comma, è eletto un delegato d'impresa, cui sono attribuiti gli stessi compiti della commissione interna.

Le attribuzioni della commissione interna e del delegato d'impresa non possono essere neppure temporaneamente delegate.

Restano ferme le normali competenze delle associazioni sindacali.

ART. 2.

*(Compiti delle commissioni interne
e dei delegati d'impresa)*

Compito fondamentale della commissione interna e del delegato d'impresa è quello di concorrere a mantenere normali rapporti tra i lavoratori e la direzione dell'azienda, in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione per il regolare svolgimento dell'attività produttiva, e per la migliore tutela dei lavoratori dipendenti.

Per l'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del personale spetta alla commissione interna:

1. — Intervenire presso la direzione per la esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli altri accordi sindacali, della legislazione sociale, delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro, salva la eventuale successiva azione presso i competenti organi ispettivi; a tale scopo l'azienda deve consentire, di prendere visione degli elementi necessari, come ad esempio, dei fogli sui quali è stato giornalmente registrato il lavoro straordinario effettuato.

2. — Tentare il componimento delle controversie che sorgessero nell'azienda.

Le commissioni interne rimetteranno alle proprie organizzazioni sindacali, per la trattazione nei confronti delle organizzazioni che rappresentano le aziende, tutto quanto attenga alla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro e alle relative controversie.

3. — Esaminare con la direzione, preventivamente alla loro attuazione: gli schemi di regolamenti interni da questa predisposti, l'epoca delle ferie, l'introduzione di nuovi sistemi di retribuzione, la determinazione dell'orario di inizio e di cessazione di lavoro nei vari giorni della settimana, anche in caso di turni, sia che si tratti di variazioni di tale distribuzione restando immutato l'orario di lavoro in atto, sia in relazione a modifiche di orario determinate dalla direzione.

La direzione dell'azienda non può comunque applicare i provvedimenti da essa predisposti, fin quando non sussiste l'intesa o in sede di commissioni o in sede sindacale.

4. — Formulare proposte per il migliore funzionamento dei servizi aziendali nonché vagliare e trasmettere le proposte suggerite dai lavoratori.

La commissione interna deve essere sentita dalla direzione in ordine alla elaborazione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni interne di carattere sociale (previdenziale, assistenziale, culturale e ricreativo), delle mense e spacci, alla cui amministrazione deve partecipare attraverso propri componenti, o altri rappresentanti dei lavoratori.

ART. 3.

(Elettorato attivo e passivo)

Sono elettori i lavoratori che abbiano completato il periodo di prova.

Sono eleggibili i lavoratori di età superiore ai 18 anni.

Per la eleggibilità è richiesto il requisito di almeno 6 mesi di anzianità presso l'unità aziendale.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica nelle unità aziendali che abbiano iniziato la loro attività da meno di 6 mesi, nonché nelle industrie nelle quali l'anzianità media del personale normalmente addettovi sia inferiore a 6 mesi.

Per i lavoratori stagionali valgono le norme di cui all'articolo 4 della presente legge.

ART. 4.

(Norme particolari per le attività stagionali)

Nelle unità aziendali a carattere stagionale nelle quali sia già costituita la commissione interna o nominato il delegato d'impresa in relazione al personale in servizio non stagionale, la assunzione di lavoratori per esigenze stagionali non modifica la composizione della rappresentanza già costituita, salvo quanto disposto al comma successivo.

Il gruppo dei lavoratori stagionali ove raggiunga il numero di 50 e sia assunto per un periodo superiore a 15 giorni, può procedere nel proprio seno alla elezione di membri aggiunti alla commissione interna già costituita o al delegato d'impresa nel numero di due fino a 200 assunti e 4 oltre tale numero; tali membri parteciperanno all'attività della commissione interna con gli stessi poteri degli altri componenti solo per la tutela degli interessi dei lavoratori stagionali.

Il mandato conferito ai membri aggiunti scade automaticamente alla fine del periodo stagionale e per essi alla scadenza di detto periodo o del contratto a termine eventualmente più breve, non si applicano le norme di cui all'articolo 14.

ART. 5.

(Assunzioni)

L'assunzione dei lavoratori deve essere fatta in conformità delle norme di legge sul collocamento.

A partire dalla data di indizione delle elezioni della commissione interna non possono essere effettuati trasferimenti di lavoratori dal loro posto di lavoro.

ART. 6.

(Unicità della commissione)

La commissione interna è unica per tutto il personale di ciascuna unità aziendale e deve essere composta da impiegati e da ope-

rai, eletti separatamente in rappresentanza di ciascuna delle predette categorie, con voto diretto e segreto, proporzionalmente alla entità numerica delle stesse.

Il rappresentante di una categoria non può essere scelto tra gli appartenenti all'altra, ed in ogni caso almeno un posto deve essere riservato agli impiegati, sempre che il numero di essi nell'unità aziendale sia superiore a 3. Analogamente, un posto va riservato agli operai, nel caso inverso.

ART. 7.

(Numero dei componenti)

La commissione interna sarà composta dal seguente numero di membri a seconda del numero dei lavoratori occupati, cioè tutti i dipendenti, senza discriminazione di età, in prova, sospesi, ecc. in ciascuna delle unità aziendali di cui all'articolo 1:

da	41 a	175 lavoratori	n.	3	membri
»	176 »	500	»	»	5 »
»	501 »	1.500	»	»	7 »
»	1.501 »	3.000	»	»	9 »
»	3.001 »	5.000	»	»	11 »
»	5.001 »	10.000	»	»	13 »
»	10.001 »	15.000	»	»	15 »
oltre	—	15.000	»	»	21 »

ART. 8.

(Durata della commissione)

La commissione interna resta in carica 2 anni e può essere revocata prima del termine per deliberazione conforme di almeno il 51 per cento dei dipendenti delle unità aziendali presso la quale la commissione stessa è costituita, adottata con voto segreto e diretto. I suoi membri sono rieleggibili.

La richiesta di indire le consultazioni di cui al comma precedente deve essere sottoscritta da almeno il 25 per cento dei dipendenti della unità aziendale, con un massimo di mille firmatari per le unità aziendali con non più di diecimila dipendenti e di duemila firmatari per le unità aziendali con più di diecimila dipendenti.

ART. 9.

(Sostituzione dei membri delle commissioni interne)

I membri decaduti per dimissioni dalla carica, per estinzione del rapporto di lavoro, per trasferimento, quando dette decadenze, nel periodo di durata in carica della commissione, non superino nel loro complesso

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

il numero rispettivamente indicato nella seguente tabella, sono sostituiti con i lavoratori, aventi i previsti requisiti per la eleggibilità, immediatamente seguenti in graduatoria nelle liste in cui appartengono i membri decaduti.

Membri della Commissione	Sostituzioni consentite
N. 3	N. 1
» 5	» 2
» 7	» 3
» 9	» 4
» 11	» 4
» 13	» 5
» 15	» 6
» 21	» 7

ART. 10.

(Attività delle commissioni)

La commissione interna può svolgere la sua attività in modo da non intralciare il normale andamento del lavoro nell'impresa anche durante l'orario di lavoro e in tal caso i membri di essa ricevono l'intera retribuzione per il tempo strettamente necessario al regolare svolgimento dei loro compiti.

Prima di allontanarsi dal lavoro, i membri della commissione interna sono tenuti ad avvisare tempestivamente la direzione.

ART. 11.

(Spese e locali)

Il datore di lavoro sostiene le spese obiettivamente necessarie inerente al procedimento elettorale ed al funzionamento della commissione interna.

Limitatamente alle aziende che occupino oltre 100 dipendenti, l'imprenditore è tenuto a porre a disposizione della commissione interna, nelle ore da convenirsi con la stessa, un locale per le consultazioni, possibilmente nell'ambito dell'unità aziendale.

ART. 12.

(Affissioni)

Il datore di lavoro è tenuto ad apporre presso l'ingresso dell'unità aziendale un albo a disposizione della commissione interna o del delegato d'impresa per l'affissione dei comunicati inerenti ai compiti degli stessi.

Tali comunicati devono essere previamente portati a conoscenza della direzione.

ART. 13.

(Riunioni)

Per qualsiasi riunione di lavoratori da tenersi dalla commissione interna nell'ambito dello stabilimento, collegata ai compiti delle commissioni interne o per discutere problemi sindacali, l'ora ed il luogo saranno concordati con la direzione.

Salvo casi eccezionali dette riunioni debbono essere tenute fuori dell'orario di lavoro. Le riunioni della commissione interna debbono essere collegiali.

TITOLO II.

TUTELA DEI COMPONENTI
DELLE COMMISSIONI INTERNE

ART. 14.

(Norme particolari)

Per tutta la durata del mandato e fino a due anni dalla cessazione dello stesso, il datore di lavoro che intende fare oggetto di provvedimenti disciplinari o licenziare o trasferire i componenti della commissione interna o il delegato d'impresa è tenuto a darne previa notizia alle organizzazioni sindacali interessate competenti per territorio, che convocano le parti entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, per esperire un tentativo di conciliazione.

In mancanza di conciliazione il provvedimento rimane senza effetto, e il datore di lavoro può interessare l'autorità giudiziaria ordinaria.

Il giudice, con la stessa sentenza che dichiara la nullità del licenziamento o del trasferimento del lavoratore ai sensi dell'articolo precedente, può condannare il datore di lavoro al pagamento della retribuzione dovuta al lavoratore per il tempo in cui il datore impedisca al lavoratore di riprendere le sue prestazioni con l'aggiunta di una indennità fino al 30 per cento della retribuzione per ogni giorno di ritardo.

In tali ipotesi la sentenza è provvisoriamente esecutiva. All'autorità giudiziaria può ricorrere anche il lavoratore che non intenda accettare l'eventuale convalida del suo licenziamento, e in tal caso il licenziamento resta sospeso sino alla definizione del giudizio.

TITOLO III.

REGOLAMENTO DELLE ELEZIONI

ART. 15.

(Indizione delle elezioni)

Con riferimento all'articolo 1 della presente legge le organizzazioni o le persone che possono assumere l'iniziativa per la istituzione della commissione interna, sono tenute anche ad indire le elezioni per la nuova commissione a partire dall'inizio del penultimo mese di durata della commissione, o del delegato d'impresa in carica. La loro eventuale mancanza di tale iniziativa entro 15 giorni dall'inizio dei termini suddetti, autorizza la stessa commissione in carica a provvedere direttamente all'indizione delle nuove elezioni.

ART. 16.

(Pubblicità della indizione delle elezioni)

L'iniziativa della indizione di elezioni che impegna anche a svolgere quanto necessario per avviare la procedura, si concreta in una comunicazione, che deve essere in ogni caso affissa nell'albo, esistente presso l'azienda, di cui all'articolo 12 della presente legge, e deve essere rimessa contemporaneamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla organizzazione territoriale dei datori di lavoro e alla direzione dell'impresa.

Il termine per la presentazione delle liste è di 7 giorni dalle ore zero del giorno successivo alla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra. Tale data è convalidata da quella di trasmissione della suddetta raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 17.

(Comitato elettorale)

Il comitato elettorale viene inizialmente composto da non più di due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, purché rispettivamente presentino proprie liste di candidati, e si intenderà definitivamente costituito e funzionante ai fini delle sue deliberazioni, non appena trascorso il termine utile per la presentazione delle liste.

Il comitato elettorale sarà presieduto da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Esso si integrerà, all'atto della presentazione di proprie liste da parte di gruppi di lavoratori non iscritti alle organizzazioni pre-

dette, con un rappresentante per ciascuna lista.

I componenti del comitato elettorale devono in ogni caso essere dipendenti dell'azienda e non candidati. Il comitato elettorale avrà cura di fissare, d'intesa con la direzione della azienda, ogni modalità necessaria allo svolgimento delle elezioni, sovrintendendo alle operazioni relative.

Il comitato elettorale nella fase iniziale ha il compito di ricevere le liste rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente regolamento.

A tale fine, sino alla risoluzione delle contestazioni, parteciperanno di diritto i rappresentanti di tutte le liste presentate; i rappresentanti delle liste che saranno escluse dalla competizione cesseranno di far parte del comitato elettorale dopo la definitiva risoluzione della relativa contestazione.

Il comitato elettorale esaminerà la validità delle liste presentate e comunicherà, per iscritto, agli interessati entro 24 ore dalla decisione le eventuali esclusioni motivandole.

Contro tali decisioni gli interessati potranno ricorrere — entro due giorni dalla ricezione della notifica della esclusione — e le parti si riuniranno presso l'organizzazione territoriale dei datori di lavoro ed a cura delle stesse, entro cinque giorni dalla data di ricorso, in sede conciliativa.

Entro cinque giorni dalla data del verbale dell'eventuale mancato accordo su richiesta degli interessati, le parti saranno riunite a cura dell'Ufficio provinciale del lavoro in sede arbitrale.

Nelle more di tale procedura le elezioni non possono comunque aver luogo.

ART. 18.

(Presentazione delle liste)

Ogni gruppo di lavoratori dell'azienda può presentare una lista di candidati. Ogni candidato non può essere presentato in più di una lista.

Le liste che rispondono ai requisiti richiesti dal presente regolamento devono aver regolare corso ed essere affisse ai sensi dell'articolo 16.

ART. 19.

(Attribuzione posti nella commissione)

Gli elementi necessari per determinare il numero complessivo dei membri della commissione interna risultante dell'articolo 7 della

presente legge nonché per la ripartizione dei posti rispettivamente spettanti agli operai e agli impiegati, ai sensi del precedente articolo 6 saranno forniti dalla direzione aziendale.

La ripartizione dei posti tra gli operai e gli impiegati viene effettuata nel modo seguente:

1) si divide il numero complessivo dei lavoratori per il numero delle unità di cui dovrà essere composta la commissione;

2) il numero degli operai e quello degli impiegati si dividono per il quoziente ottenuto ai sensi del punto precedente; i risultati quozienti interi indicheranno il numero dei seggi da riservarsi rispettivamente agli operai e agli impiegati;

3) nel caso di esistenza di resti, il seggio residuo sarà assegnato alla categoria operaia o alla categoria impiegatizia a secondo che l'uno o l'altra abbia riportato il resto maggiore anche se non sia stato raggiunto il quoziente di cui al punto uno.

ART. 20.

(Numero dei candidati)

Il numero dei candidati di ciascuna lista di operai e di impiegati non può superare quello indicato nella seguente tabella in correlazione al numero dei membri rispettivamente da eleggere:

N. di membri	1	. . .	candidati	3
»	2	. . .	»	4
»	3	. . .	»	5
»	4	. . .	»	6
»	5	. . .	»	8
»	6	. . .	»	9
»	7	. . .	»	11
»	8	. . .	»	12
»	9	. . .	»	13
»	10	. . .	»	14
»	11	. . .	»	16
»	12	. . .	»	17
»	13	. . .	»	18
»	14	. . .	»	20

ART. 21.

(Scrutatori)

La presentazione di ogni lista deve essere accompagnata dalla designazione di uno scrutatore, per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori ma non candidati.

Le dimissioni di uno scrutatore già designato in rappresentanza di una lista non esclude la lista stessa delle elezioni.

ART. 22.

(Elettori)

Sono elettori tutti i lavoratori che abbiano completato il periodo di prova dell'azienda, iscritti o meno alle organizzazioni sindacali, che abbiano superato i sedici anni di età.

Alle elezioni possono partecipare, sia quali elettori che candidati, anche coloro che, dipendenti dall'azienda, siano temporaneamente assenti dal luogo di lavoro per sospensione o per qualsiasi altro motivo.

ART. 23.

(Candidati in più liste)

Il comitato elettorale, entro i cinque giorni successivi alla convalida delle liste ed alla definizione di ogni contestazione, prenderà contatto con la direzione aziendale ai fini degli articoli 17 e 29 della presente legge.

Ove nonostante il divieto di cui all'articolo 18 primo comma della presente legge un candidato risulti compreso in più di una lista, il comitato elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del comma successivo, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.

Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura del comitato elettorale, mediante affissione negli albi esistenti presso le aziende, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'inizio delle elezioni.

Eventuali modifiche delle liste conseguenti ad opzioni di cui al secondo comma, nonché a contestazione o reclami definiti dal comitato elettorale, sono ammesse entro i primi tre giorni dall'affissione senza che ciò dia luogo a proroghe nel periodo di affissione; delle rettifiche sarà data notizia nell'albo e dei reclami sarà comunque fatta menzione nel verbale di cui al quinto comma dell'articolo 35.

ART. 24.

(Elenchi elettorali)

La direzione aziendale metterà a disposizione del comitato elettorale e dei dipendenti un elenco aggiornato degli elettori divisi per operai ed impiegati.

ART. 25.

(Liste per le votazioni)

Nelle elezioni delle commissioni interne si applica il sistema proporzionale previsto dalle norme di cui all'articolo 35.

Le elezioni avvengono sulla base delle liste presentate a norma degli articoli precedenti.

La votazione degli operai avverrà sulla lista dei candidati operai; la votazione degli impiegati avverrà sulla lista separata dei candidati impiegati.

ART. 26.

(Divieto di votazione per lettera)

Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

ART. 27.

(Schede elettorali)

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, rispettivamente per impiegati ed operai, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal presidente del seggio.

Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

ART. 28.

(Preferenze)

L'elettore può manifestare la preferenza solo per i candidati della lista da lui votata.

Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito.

L'indicazione di una o più preferenze date alla stessa lista vale quale votazione della li-

sta anche se non sia stato espresso il voto di lista. Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.

Se l'elettore esprime un numero di preferenze superiore a quello dei membri da eleggere, saranno ritenute nulle tutte le preferenze espresse, rimanendo valido il voto di lista.

ART. 29.

(Orario della votazione)

Il luogo, il giorno e l'orario della votazione saranno stabiliti dal comitato elettorale, previo accordo con la direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto. Qualora l'ubicazione degli impiegati e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione evitando per altro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.

Luogo, giorno ed orario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione negli albi esistenti presso le aziende, almeno 8 giorni prima dal giorno fissato per le votazioni.

ART. 30.

(Composizione del seggio)

Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'articolo 21 della presente legge e da un presidente, nominato dal comitato elettorale, appartenente alla unità aziendale di cui all'articolo 1.

ART. 31.

(Cassette per votazioni)

A cura del comitato elettorale ogni seggio sarà munito di una cassetta, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

ART. 32.

(Riconoscimento dell'elettore)

Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due de-

gli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

ART. 33.

(Indicazione dell'avvenuta votazione)

Il presidente segnerà nell'elenco di cui all'articolo 31, a fianco del nome dell'elettore, l'indicazione che lo stesso ha votato; scrivendone il nominativo.

ART. 34.

(Materiale di votazione)

Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori.

Al termine dello scrutinio, a cura del presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, sui cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato — unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) — al Comitato elettorale che, in caso di più seggi provvederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.

Il Comitato elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della commissione interna sarà conservato secondo accordi tra il comitato elettorale e la direzione aziendale in modo da garantire la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato del comitato elettorale e di un delegato della direzione.

ART. 35.

(Ripartizione posti)

Ciascuna lista avrà diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi ed il numero dei posti riservati agli operai o agli impiegati ai sensi dell'articolo 19.

I posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente elettorale saranno attribuiti alle liste — anche se non abbiano raggiunto il quoziente — che avranno riportato i maggiori resti.

In caso di parità di resti, l'eventuale posto in contestazione verrà assegnato alla lista con minor numero di seggi già assegnati.

Qualora nessuna lista abbia raggiunto il quoziente elettorale, a parità di voti di lista, il seggio eventualmente in contestazione verrà assegnato a quel candidato che abbia conseguito il maggior numero di preferenze.

In caso di parità prevarrà il candidato con maggior anzianità di servizio prestato nella azienda, ed infine, eventualmente in caso di ulteriore parità, il seggio sarà assegnato al più anziano di età.

Nelle Commissioni Interne di 3 membri, dei quali uno sia riservato agli impiegati e gli altri siano risultati attribuiti ad operai appartenenti a liste diverse, al rappresentante della lista operaia che abbia conseguito la maggioranza verrà attribuito un voto doppio, sempre che concorrano le seguenti circostanze:

1) il rappresentante degli impiegati appartenga ad organizzazione o gruppo diverso da quello operaio di maggioranza;

2) il totale dei voti ottenuto dall'Organizzazione o gruppo che ha conseguito la maggioranza nella votazione per i membri operai, sommato con quello dei voti conseguiti dalla stessa organizzazione o gruppo nella votazione per il membro della categoria degli impiegati, rappresenti almeno il 50 per cento più uno del numero di tutti i dipendenti dell'azienda.

Le norme di cui sopra valgono anche nel caso che sia una lista di impiegati a raggiungere la maggioranza assoluta.

Esaurite le preferenze, verranno considerati eletti i candidati secondo la successione dei nominativi delle liste.

Il comitato, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei posti e alla redazione del verbale sulle operazioni elettorali che deve essere sottoscritta da tutti i componenti.

Il comitato elettorale darà immediata notizia delle sue conclusioni mediante affissione.

Trascorsi i tre giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati reclami da parte dei dipendenti, si intende confermata l'assegnazione dei posti di cui al quinto comma ed il comitato ne dà atto nel verbale di cui sopra.

Ove invece siano stati presentati reclami nei termini suddetti il comitato deve provvedere al loro esame entro 24 ore inserendo nel verbale suddetto le conclusioni alle quali è pervenuto.

Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle organizzazioni e gruppi di cui all'articolo 17 della presente legge, entro 24 ore dal compimento delle operazioni di cui

al comma precedente e notifica, altresì, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura del Comitato elettorale, alla organizzazione territoriale dei datori di lavoro che a sua volta ne darà pronta comunicazione all'azienda.

ART. 36.

(Contestazioni)

Le eventuali contestazioni dei destinatari delle notifiche di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente devono essere avanzate da parte degli stessi, a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni dalla data della chiusura del verbale conclusivo del comitato elettorale.

Per l'organizzazione dei datori di lavoro il termine predetto decorrerà dalla data della notifica ricevuta.

Le contestazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a tutte le organizzazioni e ai rappresentanti dei gruppi di lavoratori nonché alla organizzazione territoriale dei datori di lavoro, la quale provvederà ad effettuare le relative comunicazioni all'azienda.

Parimenti, per le contestazioni dell'azienda l'organizzazione territoriale dei datori di lavoro provvederà a fare le comunicazioni di cui al comma precedente alle organizzazioni e ai rappresentanti dei gruppi di lavoratori.

Oltre quanto previsto al presente articolo e all'articolo 17, le contestazioni da parte di ogni elettore e di ogni organizzazione, sono ammesse su qualsiasi argomento di cui agli articoli precedenti e in qualunque fase, ed è sempre valida la stessa procedura.

In qualunque fase, in caso di contestazioni, il procedimento elettorale resta sospeso.

I risultati delle elezioni si intenderanno definitivi trascorsi i termini di cui al comma senza che siano state avanzate contestazioni.

In caso di contestazione la organizzazione territoriale dei datori di lavoro convocherà con urgenza le organizzazioni predette e i rappresentanti dei gruppi ad essa interessati per l'esame delle contestazioni stesse.

Se gli argomenti contestati riguardano le votazioni, la convocazione dovrà avvenire entro 20 giorni dalla data della chiusura del verbale conclusivo del comitato elettorale.

ART. 37.

(Delegato d'impresa)

Per le elezioni del delegato d'impresa le norme della presente legge, per quanto attiene all'intero svolgimento delle elezioni, non

trovano applicazione salvo, in ogni caso, quanto disposto all'articolo 16; apposite intese saranno stabilite di volta in volta, tra l'azienda e i lavoratori dipendenti, in modo che siano comunque osservati i concetti informativi della presente legge relativa alla libertà elettorale ed alla segretezza del voto.

ART. 38.

(Estensione del termine « azienda »)

Nella presente legge il termine « azienda » si intende riferito anche alle unità di cui all'articolo 1.